

Torbole Casaglia, 04/02/2015

Circolare 03/2015

A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: Il reverse charge - Le novità dal 2015

La legge di stabilità ha previsto una estensione dell'applicazione dell'IVA con il meccanismo del reverse charge: coinvolti, dal 1° gennaio 2015, gli installatori di impianti e i servizi di completamento degli edifici anche in assenza di subappalto

I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE: GENERALITÀ

- **prestazioni di servizi di pulizia negli edifici** (lettera a-ter);
- **settore edile** (lettera a e lettera a-ter);
- **settore energetico**: trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d-bis), trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (lettera d-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lettera d-quater);
- **grande distribuzione organizzata**: cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati, discount alimentari (lettera d-quinquies).

Decorrenza e durata dell'applicazione del meccanismo ai nuovi settori

I settori di nuova introduzione applicano il reverse charge alle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015**, secondo le regole previste nell'articolo 6, del D.P.R. n. 633/72 (per le prestazioni di servizi: il momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, quello della fatturazione; per le cessioni di beni mobili: il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, quello della fatturazione).

Fanno eccezione, come previsto dall'articolo 1, comma 632, legge di stabilità per il 2015, le cessioni di beni effettuate nei confronti della **grande distribuzione**, per le quali occorre attendere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

SETTORE EDILE (art. 17, comma 6. lettere a, a-ter, D.P.R. n. 633/72)

La nuova formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter), di nuova introduzione, dell'articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, comporta sostanzialmente **l'estensione del reverse charge anche ai contratti di appalto (non solo di subappalto), relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile e consistenti in demolizioni, installazione di impianti, e completamento di edifici**. Tali prestazioni, ora espressamente previste dalla nuova lettera a-ter), erano già ricomprese nella più ampia sezione F della tabella Ateco 2007 e, **fino al 2014, applicavano il reverse charge solo in presenza di subappalto** reso nei confronti di un soggetto passivo esercente un'attività riconducibile al settore edile.

Nella sezione F, le attività di "demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici" sono espressamente menzionate nei seguenti gruppi della sezione F:

43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione

43.3 Completamento e finitura di edifici

Pertanto, in considerazione della formulazione letterale utilizzata dal legislatore nella lettera a-ter), si ritiene che il reverse charge sia applicabile, dal 1° gennaio 2015, alle attività contraddistinte dagli specifici codici rientranti nel gruppo 43.1 (demolizione), nel gruppo 43.2 (installazione di impianti) e nel gruppo 43.3 (completamento di edifici), della sezione F con le precisazioni che seguono. Si raccomanda di porre attenzione alla **descrizione delle attività proposta nel volume pubblicato dall'ISTAT "NOTE ESPLICATIVE"** alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, rintracciabile al seguente indirizzo internet: <http://www.istat.it/it/archivio/17888>.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (ELETTRICISTI, IDRAULICI, ETC.)

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

	Codice ATECO 2007	Descrizione e commenti
Installazione di impianti in edifici	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (<i>limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici</i>)

Il reverse charge non dovrebbe essere applicabile alle prestazioni riconducibili ai seguenti codici attività:

43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione di piste degli aeroporti

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione). Non si ritiene che la **piscina** possa essere considerata un edificio o parte di esso

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione). Non si ritiene che il **giardino** possa essere considerato un edificio o parte di esso

DEMOLIZIONE EDIFICI

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

	Codice ATECO 2007	Descrizione e commenti
Prestazione di demolizione di edifici	43.11.00	Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture <i>(con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)</i>

Il reverse charge non dovrebbe essere applicabile alle prestazioni riconducibili ai seguenti codici attività:

43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;

43.13.00 Trivellazioni e perforazioni

COMPLETAMENTO DI EDIFICI

Elenco delle attività soggette a reverse charge:

	Codice ATECO 2007	Descrizione e commenti
Completamento di edifici	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
	43.32.01	Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

E' importante sottolineare che, in considerazione del fatto che la lettera a) del citato articolo 17 ora si riferisce alle prestazioni di servizi diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge continua ad applicarsi **solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle altre attività (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento) rientranti nel settore F.**

In particolare, continua ad applicarsi il meccanismo del reverse charge solo in presenza di sub-appalto reso nei confronti di un appaltatore (soggetto passivo IVA) operante nel settore edile, alle attività contraddistinte dai codici riconducibili ai seguenti gruppi:

attività di costruzione degli edifici (gruppo 41.2, sezione F),

costruzioni di strade e ferrovie (gruppo 42.1, sezione F),

costruzione di opere di pubblica utilità (gruppo 42.2, sezione F)

costruzioni di altre opere di ingegneria civile (gruppo 42.9, sezione F)

altri lavori specializzati di costruzione (gruppo 43.9, sezione F): si tratta (codici ATECO 2007: 43.91.00, 43.99.01, 43.99.02, 43.99.09), ad esempio, della realizzazione dei lavori di copertura (costruzione di tetti, copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali, lavori di impermeabilizzazione, lavori di fondazione, di isolamento, montaggio e smontaggio di ponteggi, etc).

Può quindi accadere che un'impresa edile che effettua una prestazione di servizi nei confronti di un committente soggetto passivo IVA (quindi, in base ad un contratto di appalto), si trovi ad applicare il meccanismo del reverse charge solo relativamente ad alcune tipologie di prestazioni (ad esempio, installazione di impianto elettrico). Se, nel medesimo contratto è prevista anche l'esecuzione di un lavoro di copertura del tetto, tale prestazione (riconducibile al gruppo 43.9) deve essere fatturata con le modalità ordinarie, non sussistendo un rapporto di subappalto tra le parti. Da ciò consegue la necessità di compilare la fattura con modalità differenziate (reverse charge o modalità ordinaria) relativamente alle diverse prestazioni effettuate.

SANZIONI

L'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/97, disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di reverse charge, con l'obiettivo di modulare le relative sanzioni all'effettiva evasione del tributo.

In particolare, è prevista:

una sanzione base dal 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di euro 258, nel caso in cui il committente non assolva l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile e la medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento; la sanzione è ridotta al 3%, con un minimo di euro 258, nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata comunque assolta, seppure in modo irregolare